

REGOLAMENTO GENERALE

MYKART

DEFINIZIONI

Al fine del presente Regolamento devono intendersi:

Società proprietaria: Montecatini kart S.p.A., con sede in via Ugo Foscolo, snc -51016 Montecatini Terme (PT).

Società di gestione: Montecatini Kart S.p.A. in relazione ad ogni attività del kartodromo, ivi compreso il bar fast-food, della zona aperta al pubblico.

Direzione: persone incaricate dalla Società di gestione.

Kartodromo: impianto sito in Montecatini, via Ugo Foscolo denominato "MyKart".

Il fabbricato, denominato Kartodromo, ha al suo interno, la pista per i kart elettrici, il bar fast food, e una zona aperta al pubblico.

Terzi: tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovano all'interno dell'area denominata Kartodromo.

Regolamento: il presente testo o quello che potrà essere in futuro, modificato o integrato dalla Società proprietaria o dalla Società di gestione, a suo insindacabile giudizio, anche mediante documenti separati e relativi a singole attività od a singoli eventi e manifestazioni. Il Regolamento, come sopra descritto, si intenderà conosciuto ed accettato da tutti coloro che accederanno al kartodromo a qualsiasi titolo per il solo fatto della sua affissione in luogo visibile.

I - NORME GENERALI

1.1. Il presente regolamento disciplina l'ingresso al Kartodromo ed in pista, nonché l'uso di ogni locale, degli impianti e delle attrezzature da parte di terzi;

1.2. la tabella delle tariffe, gli orari ed ogni altra disposizione emessa dalla Direzione e tempestivamente comunicate, anche mediante la sola affissione nel kartodromo fanno parte integrante del presente Regolamento;

1.3. chiunque trasgredisca alle norme del presente Regolamento sarà tenuto al risarcimento dei danni di qualunque natura (materiali, morali, biologici, etc.) apportati al Kartodromo, ai suoi impianti, alle sue attrezzature ed alla sua immagine, oltre ai danni provocati a qualsiasi titolo a terzi ed alle cose di loro pertinenza e proprietà;

1.4. la violazione di ogni prescrizione riportata nel presente Regolamento comporterà a carico del trasgressore una pena pecuniaria di Euro 300,00 che verrà direttamente incassata dalla Società di gestione a titolo di acconto sulla liquidazione dell'eventuale maggior danno subito che si riserva comunque di farsi risarcire nella appropriata sede giudiziaria.

Tutti coloro che trasgrediranno alle prescrizioni del presente Regolamento potranno inoltre essere immediatamente allontanati dal Kartodromo per ordine della Direzione senza che possa competere loro alcun rimborso o indennizzo.

II - INGRESSO AL KARTODROMO

2.1. L'ingresso al Kartodromo delle persone è ammesso con l'orario e le tariffe previste. Tutti gli eventi (competizioni, promozioni, inviti, etc.) saranno regolati con norme e tariffe relative ai singoli casi;

2.2. è vietato introdurre all'interno del Kartodromo cani o altri animali.

Chi avrà diritto di accesso e permanenza nel Kartodromo dovrà avere abiti appropriati, tenere un comportamento educato e rispettoso e usare in ogni caso la "diligenza del buon padre di famiglia";

2.3. l'ingresso per i veicoli ammessi in pista sarà consentito secondo le norme e le tariffe relative ai singoli casi;

2.4. le persone ed i veicoli che sono ammessi al Kartodromo sono tenute a rispettare le aiuole, gli alberi e gli impianti, a non entrare in luoghi a cui non hanno diritto d'accesso e a rispettare le direttive date dal personale del Kartodromo.

III - L'USO DEGLI IMPIANTI

3.1. La pista e gli altri impianti del Kartodromo potranno essere concessi in uso ed utilizzo, limitatamente ai periodi ed agli orari stabiliti dalla Direzione, sotto la stretta osservanza del presente Regolamento e previa corresponsione delle tariffe relative, per uno degli scopi seguenti:

a) svolgimento di manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no)

b) prove sportive, tecniche o di altro genere;

3.2. la concessione di cui al paragrafo 3.1. può essere negata dalla Direzione, a suo giudizio, e senza obbligo di giustificazione;

3.3. per quanto riguarda l'uso della pista vigono le norme di cui ai Titoli IV, V e VI.

IV - LE NORME GENERALI PER L'USO DELLA PISTA

4.1. in pista possono essere ammessi solo veicoli su ruote a pneumatici;

4.2. si prevedono due diverse condizioni di concessione in uso della pista :

a) in esclusiva, con ammissione di veicoli di qualsiasi tipo e categoria di pertinenza dell'utente (ente o privato) salvo la limitazione del loro numero come al paragrafo 4.5 e l'osservanza del presente Regolamento;

b) senza esclusiva con ammissione di veicoli di pertinenza di uno o più utenti, con le limitazioni di numero, tipo e categoria a giudizio della Direzione e salvo osservanza del presente Regolamento;

4.3. a ciascuna persona a bordo dei veicoli ammessi in pista è fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla pista, eccetto che sulla fascia di cemento antistante i box;

4.4. l'ammissione in pista è subordinata alla firma da parte del richiedente di apposita liberatoria da responsabilità delle Società proprietarie e di gestione e di assunzione di impegno alla rigorosa osservanza del presente Regolamento nonché al pagamento della tariffa dovuta.

I conduttori minorenni devono essere accompagnati da almeno un genitore o da chi esercita la potestà, il quale dovrà previamente firmare il modulo di assunzione di responsabilità per l'accesso in pista.

Ai conduttori è fatto divieto di affidare il proprio veicolo per l'uso in pista, a persone non autorizzate e che non hanno sottoscritto la liberatoria.

È fatto divieto assoluto di cedere a terzi, anche per un utilizzo parziale, il proprio titolo di accesso;

4.5. il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista sarà stabilito di volta in volta dalla Direzione;

4.6. è obbligatorio l'uso della cintura di sicurezza, l'uso del casco e di capi di abbigliamento ed accessori adeguati (tuta, guanti, etc.);

4.7. qualora la Direzione esponga segnali di arresto, i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di rallentare la velocità e fermarsi immediatamente.

Qualora la Direzione esponga segnali di pericolo i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di

rallentare la velocità e di non superarsi. La fine del turno di circolazione potrà essere segnalata con Bandiera a Scacchi.

I conducenti dovranno comunque uniformarsi a qualsiasi altro ordine o disposizione della Direzione in qualunque modo venga loro comunicato;

4.8. è fatto divieto di andare a piedi lungo la pista.

V - LE NORME PARTICOLARI PER L'USO DELLA PISTA SENZA ESCLUSIVA

5.1. In pista valgono tutte le norme del Codice della Strada, salvo le ulteriori prescrizioni del presente Regolamento;

5.2. i veicoli devono circolare nel senso stabilito dalla Direzione. È assolutamente vietata qualsiasi manovra pericolosa come, a titolo puramente esemplificativo: l'entrata in pista senza rispettare i diritti di precedenza, l'inversione di marcia, la circolazione in senso contrario anche per brevi tratti, la circolazione a marcia indietro, etc;

5.3. sono vietate gare di velocità o scommesse;

5.4. è vietato fermarsi sulla pista senza un giustificato motivo; in caso di arresto forzato non bisogna scendere e allontanarsi dal veicolo senza aver avuto l'assenso della Direzione.

VI - LE COMPETIZIONI SPORTIVE

6.1. Le competizioni sportive potranno avere luogo nei giorni feriali e festivi;

6.2. l'ingresso al pubblico verrà disciplinato secondo le norme concordate con gli organizzatori;

6.3. oltre alla pista potranno essere concessi in uso agli organizzatori gli altri impianti richiesti, secondo accordi da prendersi di volta in volta;

6.4. l'accesso ai servizi sarà limitato al personale strettamente indispensabile (concorrenti, conduttori, meccanici, addetti ai servizi tecnici e sportivi) muniti dei necessari permessi;

6.5. gli organizzatori sono tenuti a procurare ed a produrre preventivamente le autorizzazioni richieste dalle Autorità sportive ed amministrative competenti;

6.6. le modalità delle competizioni saranno preventivamente sottoposte alla Direzione che si riserva di imporre l'adozione, a spese degli organizzatori, di quelle misure che riterrà, a suo insindacabile giudizio necessarie per la sicurezza ed il decoro del kartodromo nonché di provvedere direttamente, a spese degli organizzatori, alla totalità o a parte dei servizi;

6.7. le competizioni sportive sono soggette, oltre che alle norme dei codici, a quelle dei regolamenti sportivi della Federazione.

VII - LE PROVE

7.1. Le prove si effettueranno di norma nei giorni di apertura del kartodromo disposti dalla Direzione;

7.2. l'ingresso del pubblico, salvo diverso accordo nel solo caso di uso della pista in esclusiva, verrà disciplinato dalla Direzione;

7.3. a seconda della natura delle prove, del tipo di veicoli e dei desideri dell'utente, l'uso della pista potrà essere concesso in esclusiva (cap.4.2.a) o senza esclusiva (cap. 4.2.b);

7.4. l'esclusiva della pista è obbligatoria nei casi in cui a giudizio della Direzione la natura della prova od il tipo di veicolo siano incompatibili con le norme del Titolo V o tali da implicare ingombro della pista o a renderne comunque difficile o pericoloso l'uso da parte di altri veicoli;

7.5. quando le prove avvengono senza esclusiva della pista, l'ammissione dei veicoli, per quanto riguarda il tipo ed il numero, è regolata dalla Direzione secondo le esigenze della prova stessa e della sicurezza.

VIII - LE CONDIZIONI ECONOMICHE

8.1. Il corrispettivo per l'ingresso e l'uso degli impianti risulta dall'apposita tabella delle tariffe che fa parte integrante del presente Regolamento. Nel caso di manifestazioni e relative prove, le condizioni economiche saranno stabilite di volta in volta in base al carattere, alla durata ed all'importanza delle manifestazioni stesse nonché in base ai servizi richiesti;

8.2. la pista può essere preventivamente impegnata per un periodo di tempo determinato soltanto alla condizione di uso in esclusiva;

8.3. l'impegno della pista ed altri impianti dovrà essere richiesto con opportuno preavviso e sarà vincolante per il Kartodromo solo dopo il versamento di un acconto pari al 50% della tariffa di noleggio ed al 50% degli eventuali importi per gli altri servizi;

8.4. l'uso della pista e degli altri impianti per un tempo eccedente quello impegnato comporta, oltre all'autorizzazione della Direzione, il pagamento dell'importo corrispondente al tempo supplementare;

8.5. nel caso di mancata o parziale utilizzazione per causa di forza maggiore e per ogni caso dipendente da fatto imputabile al Kartodromo, sarà dovuto dall'utente solo l'importo corrispondente all'effettiva durata dell'utilizzazione oltre alle eventuali spese effettivamente sostenute dal kartodromo; l'utente da parte sua non avrà diritto ad alcun indennizzo;


8.6. il pagamento di ogni corrispettivo sarà effettuato prima dell'ingresso al Kartodromo e prima dell'inizio dell'uso della pista e degli impianti.

IX - L'USO DELLE IMMAGINI

9.1 All'interno kartodromo potranno essere installate e funzionare telecamere a circuito chiuso che, per motivi di servizio e di sicurezza, riprendano e registrino persone, cose ed avvenimenti;

9.2 la Società di gestione si riserva inoltre il diritto di riprendere, fotografare e pubblicare sul proprio sito internet e su altri mezzi di informazione cartacei e non, le immagini e gli avvenimenti che si svolgono all'interno della struttura, comprese le immagini di persone e di mezzi privati che utilizzano circuito, aree comuni, bar e Kartodromo.

Montecatini Terme 01.09.2010



MYKART
MONTECATINI